



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 24/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 501

Cont. n. 170/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. L.G.P./ Comune di Ischitella, Sovrintendenza BBAAPP Bari-BAT-Foggia, e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 30/1/2012, iscritto al n.183/2012, il sig. L.G.P. ha impugnato in parte qua dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari- per l'annullamento, previa sospensione, della Determinazione n.711 dell'11/11/2011 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica- della Regione Puglia, con la quale è stato denegato il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato rurale in agro di Ischitella; del presupposto parere negativo espresso dalla Sovrintendenza BBAAPP di Bari e Foggia reso con la nota prot. n.13767 del 24/10/2011, della nota regionale ex art.10 bis prot. n.6087 del 21/7/2011; della nota della Sovrintendenza BBAAPP di Bari e Foggia prot. n.7419 del 10/6/2011.

- Data l'importanza della questione, confermata anche dal Servizio Regionale Assetto del Territorio, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 20/2/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Regionale Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
